

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
DIPARTIMENTO CULTURE E CIVILTÀ**

**Regolamento sul riconoscimento dei periodi di studio all'estero
per i Corsi di Studio del Dipartimento Culture e Civiltà**

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 febbraio 2016

TITOLO 1: INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 Programmi di Mobilità Internazionale

I programmi di mobilità internazionale promossi dall'Ateneo e gestiti dall'Ufficio Relazioni Internazionali sono elencati online alla pagina <http://www.univr.it/international>

L'Ufficio Relazioni Internazionali predispose annualmente appositi Bandi, pubblicati online alla pagina suddetta, nella quale vengono specificati di volta in volta i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le scadenze e i criteri di selezione.

Le modalità della partecipazione ai Bandi che riguardano il Dipartimento Culture e Civiltà vengono ulteriormente definite dalla Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale, composta dal Delegato alla Mobilità Internazionale (di seguito nominato: "Delegato"), dal suo Vice, nominato entro la Commissione stessa (di seguito nominato: "Vice") e da un Membro referente per ciascuno dei Collegi Didattici afferenti al Dipartimento e ai Dottorati (di seguito nominati: "Membri referenti"), tenendo presente che un medesimo docente può essere referente per più corsi di studio (di seguito nominati "CdS").

Ai fini della selezione degli studenti partecipanti ai bandi di internazionalizzazione, i "Delegati" e "Vice" dei Dipartimenti dell'Area Umanistica (Culture e Civiltà; Scienze Umane) costituiranno un'unica apposita Commissione (di essa possono far parte anche i Membri referenti). Tale Commissione userà i criteri di valutazione adottati dall'Ateneo (ciclo di studi, anno di corso, crediti acquisiti, media dei voti, voto di laurea/voto di ammissione al Corso di Dottorato, ove applicabile) e i conseguenti risultati prodotti dal sistema Esse3.

L'Area Umanistica adotta concordemente dei criteri supplementari, facenti riferimento alle competenze linguistiche acquisite e documentate, alle motivazioni relative alla formazione e alla ricerca all'estero e ad eventuali precedenti esperienze all'estero. Tali criteri supplementari potranno incrementare il punteggio elaborato dal sistema Esse3 fino a un terzo rispetto al punteggio massimo acquisibile.

Art. 2 Entrata in Vigore e Soggetti Destinatari

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento Culture e Civiltà del 10 febbraio 2016.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti dei CdS afferenti al Dipartimento Culture e Civiltà.

Art. 3 Offerta formativa all'estero

Ciascuna Istituzione Partner dell'Ateneo, al momento della stipula dell'accordo bilaterale che preveda attività di mobilità studenti, fornisce le informazioni sulla propria offerta formativa.

Per quanto riguarda il Programma Erasmus+ tali informazioni sono contenute nelle "Schede informative" disponibili online e pubblicate in allegato al Bando di selezione:

<http://www.univr.it/international> (Erasmus > Bando Erasmus+)

In caso di problemi relativi all'offerta formativa lo studente dovrà rivolgersi al Docente Coordinatore dell'Istituzione Partner, oppure al Delegato (o al Vice).

Per quanto riguarda il Programma Worldwide Study le "Schede informative" sono disponibili online in allegato al Bando:

<http://www.univr.it/international> (Worldwide Study > Bando)

A tutti i fini del presente regolamento **1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU)**.

Per le sedi extraeuropee (es. Programma Worldwide Study) il Dipartimento Culture e Civiltà elaborerà apposite tabelle di conversione dei crediti qualora il sistema utilizzato presso l'Istituzione Ospitante non sia riconducibile al sistema ECTS.

Art. 4 Guida dello studente in partenza

Per quanto riguarda le procedure di carattere generale (ad esempio: prolungamento, interruzione del soggiorno, rinuncia, passaggio ad un diverso Corso di Studi, ecc...) e per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla "Guida dello studente in partenza" predisposta dall'Ufficio Relazioni Internazionali e disponibile online:

<http://www.univr.it/international> (Erasmus > Outgoing Students)

TITOLO 2: RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERO

Art. 5 Learning Agreement

L'approvazione del Learning Agreement (di seguito denominato "L.A."), che contiene l'insieme delle attività da svolgere all'estero, ed il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Membro referente del CdS al quale lo studente è iscritto e del Coordinatore di sede relativo allo specifico scambio.

La scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del CdS di appartenenza e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum (per un numero di crediti equivalente), senza ricercare l'identità dei programmi e delle denominazioni - o una corrispondenza univoca dei crediti - tra le singole attività formative delle due istituzioni.

Ove rilevante, il L.A. può includere il tirocinio obbligatorio e/o il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti. (cfr. Art. 8)

Art. 6 Procedure per la compilazione e approvazione del L.A.

Per indicazioni di carattere generale sulla compilazione del Learning Agreement si rimanda alla Guida dello Studente in partenza già citata (cfr. Art. 4).

Per quanto riguarda il Programma Erasmus+ è disponibile un esempio compilato online:

<http://www.univr.it/international> (Erasmus > Outgoing Students)

In particolare:

- Lo studente compila il L.A. in Esse 3. Il Docente Coordinatore dello scambio riceve una mail automatica che lo avvisa dell'avvenuta presentazione: a quel punto egli può scaricare la copia pdf del L.A. e, per verificarne la correttezza, la invia al Membro Referente del Corso di Studio al quale lo studente è iscritto.

- Il Membro Referente comunica al Docente Coordinatore se il L.A. può essere approvato o meno.

In caso negativo, il Docente Coordinatore dello scambio respinge il LA in Esse3, indicando allo studente le modifiche da apportare segnalate dal Membro Referente del suo CdS.

Lo studente apporta le modifiche necessarie e richiede nuovamente, per la stessa via, l'approvazione.

In caso affermativo, il Docente Coordinatore dello scambio approva ufficialmente il L.A. in Esse3.

- Lo studente salva il pdf del L.A. approvato e lo invia alla sede di destinazione per l'approvazione.

Una volta ottenuta la controfirma della sede di destinazione, tratterà la copia completa.

- La tempistica sarà quella indicata dall'Ufficio Relazioni Internazionali ed eventualmente dall'Istituzione Partner straniera;

- il L.A. può essere modificato (Sezione "During the Mobility"), previo invio del relativo documento ai destinatari sopraindicati: per un soggiorno all'estero trimestrale o semestrale, entro 30 giorni dall'arrivo presso l'Istituzione Partner straniera; per un soggiorno all'estero annuale e se necessario, una seconda volta, entro 30 giorni dall'avvio del II semestre.

Il sito di riferimento per gli studenti in partenza è

<http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27>

Art. 7 Numero minimo/massimo dei crediti acquisibili all'estero

Il programma approvato nel L.A. deve essere congruo alla durata del periodo di studio all'estero, con un numero di crediti il più possibile equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza (ovvero 60 crediti per un intero anno accademico di circa 9/10 mesi, 30 crediti per un semestre di circa 4/5 mesi e 20 crediti per un trimestre di circa 3 mesi).

Saranno riconosciuti, in caso sia di mobilità Erasmus sia di altra tipologia, **massimo**:

60 crediti ECTS (= 60 CFU) per permanenze annuali

30 crediti ECTS (= 30 CFU) per permanenze semestrali

20 crediti ECTS (= 20 CFU) per permanenze trimestrali

Lo studente è tenuto ad accreditare **minimo** i seguenti CFU, pena la restituzione dell'intera borsa assegnata:

9 CFU per un periodo di mobilità da 3 a 6 mesi

18 CFU per un periodo di mobilità da 7 a 12 mesi

Art. 8 Mobilità all'estero per tesi

Gli studenti che durante il periodo di mobilità all'estero intendono effettuare ricerche ai fini della stesura dell'elaborato finale (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale) dovranno:

-segnalare tale intenzione nel L.A. (originale o modifiche successive), indicando i CFU che intendono conseguire, e ricevendone la relativa approvazione;

-preparare un elaborato scritto nella lingua del Paese ospitante, sotto la guida di un Docente straniero, che lo approvi firmandolo; dovrà poi esibirlo al proprio relatore di tesi.

Allo studente saranno riconosciuti (entro l'attività formativa "Prova Finale") i CFU previsti nel L.A. ed effettivamente conferitigli. Se il loro numero dovesse superare quelli previsti per la Prova finale, i CFU in eccesso verranno riconosciuti in ambito F o in ambito D.

Art. 9 Procedure di riconoscimento delle attività e registrazione in carriera

- Alla fine della mobilità, una volta rientrato, lo studente caricherà in Esse3:

A) copia scansionata del L.A. (sezione “Before the Mobility” ed, eventualmente, sezione “During the mobility”),

B) copia del Transcript of Records (corrispondente alla sezione “After the mobility”) rilasciato dalla sede di destinazione.

Per ulteriori indicazioni di carattere generale si rimanda alla “Guida dello Studente in partenza” già citata (cfr. Art. 4).

Le U.O. Carriere, per registrare in carriera e nel Diploma Supplement **il pacchetto di attività formative** svolto all'estero, e riconosciuto in sostituzione di un pacchetto corrispondente nel CdS di appartenenza, dovranno:

- indicare le attività con la denominazione “straniera” (specificando in nota il pacchetto corrispondente di attività “sostituite”)
- indicare ove possibile la denominazione dell’Istituzione Ospitante e le date del periodo di mobilità.

Esempio:

Lingua e Letteratura Giapponese	12 CFU	sostituita da attività svolta all'estero vd*
Storia dell'arte del Giappone	12 CFU	
Storia moderna e contemporanea dell'Asia	12 CFU	
Storia Moderna	12 CFU	
Filosofie dell'India e dell'Asia Orientale	12 CFU	

* attività svolte all'estero: University of Edinburgh a/a 2014/2015 (15.9.2014-30.6.2015)

Japanese 2A	20
East Asian Civilization 1B	10
East Asian Civilization 2	10
Buddhism 3A	20

Le modalità di accreditamento dei CFU conseguiti presso la sede ospitante variano secondo le tipologie di attività, in particolare:

- lo studente assegnerà i CFU acquisiti all'estero alle Attività Formative in cui è suddiviso il Piano di Studi del suo CdS secondo congruenza disciplinare e utilizzabilità;
- potrà sommare eventuali CFU in esubero in particolare nelle Attività D (“A scelta libera dello studente”), F, o “fuori Piano”.

Art. 10 Conversione dei voti

I voti stranieri riportati nel Transcript of Records e nel L.A. (Sezione “After the mobility”) saranno – dal Delegato di Dipartimento o Vice - convertiti in trentesimi facendo riferimento al sistema degli ECTS grades:

Verona	ECTS grades
30 e lode	A excellent
30	B very good
28	C good
26	D satisfactory
23	E sufficient
respinto	F fail

TITOLO 3 MISURE DI INCENTIVAZIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 11 Misure di incentivazione

Bonus: lo studente che, alla verifica della sua posizione di laureando, risulti *fuori corso*, si vedrà abbonato tale status (per 1 massimo di un anno) qualora, durante la carriera, risulti aver fruito di un periodo di mobilità all'estero: ciò vale ai fini del bonus di velocità nell'espletamento della carriera (non a fini fiscali).

Art. 12 Ammissibilità delle domande per lo scambio Erasmus in relazione ai fuori corso

Gli studenti fuori corso non potranno accedere alla mobilità Erasmus.

Gli studenti dei corsi di Laurea triennali iscritti al terzo anno e quelli studenti dei corsi di Laurea Magistrale iscritti al secondo anno dovranno concludere la loro attività all'estero entro il primo semestre e impegnarsi a conseguire la Laurea o Laurea Magistrale entro e non oltre la sessione primaverile dell'anno successivo al semestre Erasmus, pena la restituzione della borsa di studio.

Art. 13 Propedeuticità e frequenza

Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di CdS, l'esonero da eventuali vincoli di **propedeuticità**.

Viene invece garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

Art. 14 Mobilità al di fuori dei Programmi di scambio banditi dall'ateneo (Studenti "Free Mover")

Lo studente che intenda trascorrere un semestre o anno accademico presso un'università o istituzione straniera a proprie spese e di propria iniziativa, può vedersi riconosciuti gli esami sostenuti all'estero.

A tal fine lo studente dovrà:

- esibire, prima della partenza, ai destinatari sopra indicati (Delegato di Dipartimento alla mobilità internazionale, o Vice, Responsabile del proprio CdS) un "L.A." con un programma che deve ottenere l'approvazione del CdS di riferimento.

- Seguire tutti i passi e le procedure sopra descritte per gli studenti in mobilità con borsa di studio.

Lo studente compilerà un “Learning Agreement” analogo a quello utilizzato per i programmi di mobilità internazionale di cui all’Art. 1 ma specifico per studenti “Free Movers”.

Resta inteso che su tutta la modulistica utilizzata NON dovrà comparire la dicitura “Erasmus”.

Tutti gli altri adempimenti e aspetti organizzativi sono a carico esclusivo dello studente, che si dovrà interessare della possibilità e modalità di accettazione presso l’Università di interesse, del soddisfacimento dei requisiti richiesti e provvedere a proprie spese al pagamento di quanto richiesto per l’organizzazione del soggiorno e per l’accettazione e il sostenimento degli esami presso l’istituzione in questione.

Art. 15 Altre disposizioni specifiche per il Dipartimento Scienze Umane

I dottorandi in mobilità internazionale concorderanno le attività da svolgere entro la Scuola di Dottorato e col proprio tutor accademico e le riporteranno nel L.A. da caricare in ESSE3.